

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N° 42 del Reg.
Del 29/11/00

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELLE
ENTRATE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI.

L'anno duemila, il giorno ventinove del mese di novembre
alle ore 17,40 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		P
1) FIOCCO FEDELE	- PRESIDENTE	X
2) FABIO SANDRO	- VICE PRESIDENTE	X
3) CALIO' FERNANDA	- CONSIGLIERE	X
4) DI STEFANO FRANCA	- "	X
5) CASSARA' LORENZO	- "	X
6) ZINGALES MAURIZIO	- "	X
7) SCARCINA SEBASTIANO	- "	X
8) SGRO ANTONINO	- "	X
9) CASTROVINCI NUNZIO	- "	X
10) LETIZIA GIUSEPPE	- "	X
11) IMBROSCI' ALFIO	- "	X

2002-1-92
 2002-1-11, e
 2002-20-20
 X

ASSEGNATI N° 12 Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.) PRESENTI N° 10
IN CARICA N° 11 ASSENTI N° 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sig. FIOCCO FEDELE nella sua qualità di PRESIDENTE
Partecipa il Segretario C.le Sig.ra DONATELLA COSTANZO BANA. La seduta è pubblica.
Nominati scrutatori i sig.ri Scarcina S., Cassara' L., Fabio S.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto
all'Ordine del Giorno.

Per l'Amministrazione è presente il Vice-Sindaco

UFFICIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 55 DEL 8-11-2000

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione e la disciplina delle Entrate in materia di tributi locali.

PREMESSO che il D.Lgvo 77/95 nel fissare le norme generali relativi all'ordinamento finanziario degli enti Locali, dispone all'art. 2 ciascuno Ente disciplini con proprio regolamento tutta la contabilità finanziaria dell'Ente;

CHE il presente regolamento che si propone di approvare indica procedure e modalità di gestione di tutte le entrate comunali sia tributarie che patrimoniali, individua competenze e responsabilità, garantisce il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficienza, economicità e trasparenza;

VISTO lo schema di regolamento per l'applicazione e la disciplina delle entrate in materia di tributi locali, composto da n. 34 articoli

VISTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Comunale preposto alla gestione dei Tributi locali;

VISTA la legge 142/90 come recepita dalla L.R. n.23/98;

VISTO il D.Lgs. n. 77/95 agli articoli 20-21-22-23-24-25;

VISTA la legge 127/97 recepita in Sicilia con la L.R. n. 23/98;

PROPONE

DI APPROVARE il regolamento per l'applicazione e la disciplina delle entrate in materia di tributi locali, costituito da n. 34 articoli.

DI PROVVEDERE affinché copia del presente regolamento sia trasmesso al Comitato Regionale di Controllo;

Comune di Mirto

(prov. di Messina)

P A R E R I

Ai sensi dell'art. 53 legge 8 giugno 1990, n. 142 recepito dalla L.R. 11/12/1991, n.48 e attestante della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dall'UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO: : Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione e la disciplina delle Entrate in materia di tributi locali.

SERVIZIO/UFFICIO TRIBUTI

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole
Li 6.11.2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole
Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91
Si attesta la copertura finanziario ai seguenti interventi:

Intervento	Intervento	Intervento
Capitolo	Capitolo	Capitolo
Impegno	Impegno	Impegno

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO SEGRETERIA

Sotto il profilo della legittimità si esprime parere FAVOREVOLE

Li 8.11.2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rosario Bona

COMUNE DI MIRTO

(Prov. di Messina)

Regolamento generale per l'applicazione e la
disciplina delle entrate in materia di Tributi Locali

Approvato con Delibera di C.G. N. _____ del _____
Pubblicato all'Albo Pretorio dal _____ al _____
Dichiarato esecutivo il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate Comunali e viene adottato, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 142/90 e successive modificazioni e integrazioni del D.Lgs 77/95 e successive modificazioni e integrazioni e in relazione al combinato disposto:

- dell'art. 52 dei D.Lgs 15/12/1997, n. 446;
- dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449.

2. Il presente regolamento indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.

3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento della Attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria. In particolare.

Art. 2 – Campo di Applicazione – Limiti – Esclusioni

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie dei comuni, sia tributari che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali in conformità ai principi dettati:

- dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni;
- dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni e integrazioni;
- dal D.Lgs. 2 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.Lgs. 15 DICEMBRE 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dai DD.Lgs. nn. 471, 472, e 473 dei 18 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni e di ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia nel tributo che nella gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento integra quelli specifici. Pertanto il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

Art. 3 – Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sarà operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate
1. E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici anche diversi da quelli indicati nell'art. 52, comma 5 lett. b), del citato D.lgs., l'attività istruttoria, di ricerca e di rilevazione. Deve comunque darsi atto della capacità tecnica finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità e affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

Art. 4 – Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Vengono ampiamente resi pubblici: le tariffe, le aliquote e i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.
3. Presso gli uffici competenti e presso "l'ufficio relazioni con il pubblico" vengono fornite tutte le informazioni necessarie e utili con riferimento alle entrate applicate.

TITOLO II ENTRATE COMUNALI

Art. 5 – Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal presente regolamento i tributi comunali, le entrate patrimoniali, ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

TITOLO III ENTRATE TRIBUTARIE

Art.6 – Funzionario responsabile

1. Con propria determinazione il Sindaco, per ogni tributo di competenza del comune designa un dipendente (art.2, comma 13 della legge n.191 del 16 giugno 1998, che inserisce un comma s – bis all'art.51 della legge n. 142 /1990) al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia, allo stesso soggetto possono fare carico più tributi.

2. Il funzionario designato è responsabile:

- del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;
- del rispetto del presente regolamento.

In particolare cura:

- a) tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto inerente al tributo;
- c) compila i ruoli, sulla base di minute corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione;
- d) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
- e) dispone i rimborsi;
- f) cura il contenzioso;
- g) all'occorrenza esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 11 e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'art. 15;
- h) in caso di gestione del tributo affidato a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabilite nel capitolato d'appalto;
- i) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. Ogni atto gestionale che impegna l'Ente verso l'esterno è riservato al funzionario Dirigente la struttura cui appartiene il servizio in conformità a quanto previsto dallo Statuto o regolamento, il Sindaco, anche di volta in volta, individua il soggetto che Sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento su proposta del dirigente.

4. In ogni caso il parere di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazioni e di determinazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio finanziario dell'ente.

Art. 7 – Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne fa la rappresentanza legale o negoziale se non diversamente disposto deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione anche se non redatta sul modello prescritto è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento del termine predetto rende omessa la dichiarazione ai fini sanzionatori.

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o in mancanza, a chi ne anche di fatto, in carica anche al momento della regolarizzazione.

5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, e purché non sia già iniziata attività d'accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

Art. 8 – Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento, devono avvenire per iscritto con le indicazioni di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:

- a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
- b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
- c) provvede all'accertamento di ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
- e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

3. Le notificazioni al contribuente possono essere anche a mezzo posto, raccomandata con avviso di ricevimento e a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo.

4. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

5. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti

5. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione e accertamento deve essere effettuato dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.

Art. 9 – Disciplina dei controlli

1. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione del tributo o maggiore tributo dovuto, delle sanzioni e degli interessi.

2. Il responsabile dell'ufficio tributi, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

3. Il funzionario quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, invita il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sansionatorio.

4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associative previste negli artt.24-25-26-28 della legge 142/90, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art.52 comma5 lett. b) del D.Lgs. 456/97.

5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri di indirizzo individuati dalla Giunta Comunale, in sede di approvazione del PEG ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento. Ai fini del potenziamento dello ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività la Giunta può assegnare risorse aggiuntive per l'attribuzione di compensi speciali al personale addetto allo ufficio medesimo rapportati ai risultati raggiunti con l'azione di controllo e all'ammontare della evasione recuperata. Il responsabile della struttura cui appartiene il servizio o ufficio ripartisce con apposito provvedimento le somme assegnate nel

- a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi 30%;
- b) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività del personale addetto che partecipa alla realizzazione delle entrate tributarie 70%.
- La liquidazione dei suddetti compensi deve avvenire previa verifica dei risultati da parte del nucleo di valutazione.

Art. 10 – Interrelazioni tra servizi e uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Segretario Generale ovvero il Direttore Generale ove esista, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, alla Occorrenza, disciplinari.
2. In particolare i soggetti privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del provvedimento di rilascio di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio finanziario.

Art. 11 – Autotutela

1. Il funzionario responsabile, dell'ufficio tributi, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
3. Per quanto riguarda l'ICIAP, il potere suddetto spetta al responsabile dell'ufficio che gestisce l'imposta medesima limitatamente agli anni stabiliti dalla legge ai fini della liquidazione ed accertamento.
4. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.
5. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e al Sindaco per la eventuale resistenza dal contenzioso, nonché all'organo

6. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

7. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

8. Qualora l'importo complessivo di tributo, sanzioni ed interessi, oggetto dell'annullamento o della agevolazione superi lire 500.000-Euro valore paritetico, l'annullamento o la riforma dell'atto sono sottoposti al preventivo parere della Giunta Comunale

Art. 12 - Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni l'Ente può stipulare con uno o più professionisti, una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate, purchè siano rispettati i tariffari minimi di legge.

TITOLO IV ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 13 - Funzionario responsabile

1. L'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie ivi compresa la realizzazione delle stesse, è riservato in via esclusiva, alla struttura organizzativa dell'Ente alla quale risulta assegnata la competenza nelle materie cui si riferisce l'entrata stessa.

2. Il Responsabile di tale struttura, fatte salve le facoltà previste dalla L. 241/90 e della L.R. 10/91 e loro successive modifiche ed integrazioni deve ritenersi responsabile unico.

Art.14 – Accertamento delle entrate non tributarie

1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, e' possibile individuare: il debitore (persona fisica o giuridica); l'ammontare dei crediti e la scadenza per il pagamento.

2. Tutta la materia relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice civile, in quello di procedura civile, nel regolamento di contabilità e negli appositi regolamenti.

TITOLO V ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art.15 – Accertamento con adesione

(D.Lgs 19 giugno 1997, n..218 – Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs 19 giugno 1997, n. 218 l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2. Ai fini della disciplina e del campo di applicazione dell'accertamento con adesione si rimanda a quanto previsto nell'apposito regolamento.

TITOLO VI SANZIONI TRIBUTARIE - RAVVEDIMENTO

Art. 16 - Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della denuncia o comunicazione o dichiarazione si applica, commisurata al tributo dovuto, la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

T R I B U T O	S A N Z I O N E A M M I N I S T R A T I V A			
	MIN.	MAX	IMPORTO MINIMO	EURO
Imposta Comunale sugli immobili ICI	100%	200%	100.000	Val.paritet.
Pubblicità	100%	200%	100.000	“ “
Affissioni	100%	200%	100.000	“ “
Occupazione di spazi ed aree pubbliche	100%	200%	100.000	“ “
Smaltimento rifiuti	100%	200%	100.000	“ “
Imposta Comunale per l'esercizio di imprese ICIAP	100%	200%	100.000	“ “

2. Se la denuncia o comunicazione o dichiarazione sono infedeli, si applica, commisurata al maggiore tributo dovuto, la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

T R I B U T O	S A N Z I O N E A M M I N I S T R A T I V A		
	MIN.	MAX	E U R O
Imposta Comunale sugli immobili ICI	50%	100%	Valore paritetico
Pubblicità	50%	100%	“ “
Affissioni	50%	100%	“ “
Occupazione di spazi ed aree pubbliche	50%	100%	“ “
Smaltimento rifiuti	50%	100%	“ “
Imposta Comunale per l'esercizio di imprese ICIAP	50%	100%	“ “

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

T R I B U T O	S A N Z I O N E A M M I N I S T R A T I V A		
	Da £.	A £.	EURO
Imposta Comunale sugli immobili ICI	100.000	500.000	Val. paritetico
Pubblicità	100.000	500.000	“ “
Affissioni	100.000	500.000	“ “
Occupazione di spazi ed aree pubbliche	100.000	500.000	“ “
Smaltimento rifiuti	100.000	500.000	“ “
Imposta Comunale per l'esercizio di imprese ICIAP	100.000	500.000	“ “

La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o Trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Sulle somme dovute per il tributo si applicano gli interessi si applicano gli interessi moratori nelle misure determinate, nel tempo, dalla legge, per ogni singolo tributo.

7. Per l'omessa comunicazione delle notizie sarà applicata una sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 200.000 (Euro: valore paritetico).

8. Trova applicazione l'art. 51 del D.Lgs 24 giugno 1998 n. 213.

Art. 17 – Principio di legalità

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione. Nessuno può essere assoggettato a sanzione per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce violazione punibile.
2. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole.

Art. 18 – Imputabilità

1. Non può essere assoggettato a sanzione chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.

Art.19 – Colpevolezza

1. Nelle violazioni punite con le sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente o volontaria sia essa dolosa o colposa. Nei casi indicati nell'articolo 11, comma 1 del D.Lgs 472/97, se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave la sanzione non può essere eseguita nei confronti dell'autore che non ne abbia tratto diretto vantaggio in somma eccedente lire centomilioni.

Art. 20 – Ritardati od omessi versamenti (D.LGS 18 dicembre 1997, n. 471, art.13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla denuncia o comunicazione o dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 21 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del tributo.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dei D.Lgs n.472/1997, possono, definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'art.1, comma 1, dei D.Lgs. n.472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art. 18, dei D.Lgs n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengono presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, irroga, se del caso le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art.22 – Irrogazione immediata delle sanzioni
(D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

1. In deroga alle previsioni dell'art. 19, le sanzioni possono essere irrogate senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento di un quarto delle sanzioni erogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 23 – Ravvedimento
(D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472, art.13)

1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11 comma 1, del D.Lgs n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un'acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un sesto del minimo, nei casi di omissione o di errore anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione degli errori edelle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dalla omissione o dall'errore;
 - c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione o della denuncia, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
3. Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

TITOLO VII
RISCOSSIONE

Art. 24 – Forme riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene, ordinariamente, attraverso la procedura prevista con DPR 602/73, modificato con DPR 43/88.
2. A tal fine trovano applicazione gli artt. 68 e 69 del dpr 43/88.
3. I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione avvenga nelle forme di cui alle disposizioni contenute nella legge 639/1910.

4. Resta impregiudicata per le entrate patrimoniali la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

5. Le entrate tributarie e di qualsiasi altra natura di questo Comune, possono essere gestite direttamente attraverso la riscossione diretta su conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune, previa apertura di apposito conto relativo ad ogni tributo, in sostituzione del pagamento tramite il Concessionario della riscossione. La riscossione può essere altresì effettuata tramite il servizio postale Poste Italiane S.p.a. o tramite agenzie specializzate.

Art. 25. – Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Il Sindaco può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati il pagamento dei medesimi in rate mensili di pari importo fino a un massimo di dodici, previa applicazione a partire dalla seconda rata, degli interessi legali.

3. Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'art. 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

4. Il Comune può autonomamente stabilire entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

Art.26.- Modalità dei versamenti- Differimenti

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:

- a) il concessionario della riscossione dei tributi;
- b) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- c) il versamento diretto presso la tesoreria comunale
- d) il versamento tramite il sistema bancario

Art.27 – Validità dei versamenti dell'imposta.

1. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 28 – Rimborsi.

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'art. 11, comma 5, decorre dalla data notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con R.R., il provvedimento di accoglimento totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

Art.29 – Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi lire 20.000 (diconsi lire ventimila) Euro = valore paritetico.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a lire 20.000 (diconsi lire ventimila) Euro = valore paritetico.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso

TITOLO VIII NORME FINALI

Art.30 – Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art.31 –Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.32 – Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione ; unicamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art.33 –Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
a) le leggi nazionali e regionali
b) lo Statuto comunale;
c) i regolamenti comunali.

Art.34 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

IL PRESENTE REGOLAMENTO:

- E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ n.
- E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
Dal _____ al _____
- E' stato esaminato dal Co.Re.Co. nella seduta del _____ n.
- E' stato ripubblicato all'albo Pretorio , unicamente alla decisione del Co.Re.Co.
Prima richiamata, per 15 giorni consecutivi dal-----al-----
- E' entrato in vigore il 01/01/2000 (art. 52, comma 2, del D.Lgs
15/12/1997, n.446
- E' stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al disposto dell'art. 52
Comma 2, del D.Lgs 15/12/1997 n. 446, con lettera n. _____ in data

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione in oggetto.

E' presente l'Arch. Carcione, responsabile f.f. dell'Ufficio Tributi, il quale illustra la proposta de quo.

Gli argomenti oggetto di discussione sono: Disciplina giuridica della pertinenza con individuazione della distanza dall'abitazione principale stabilita da Regolamento in 200 m.

Per quanto concerne le case non abitate si precisa che per le stesse non è prevista alcuna agevolazione, né relazione agli immobili in disuso si verifica un abbattimento del 50%.

Ultimata la discussione il Presidente del Consiglio chiede se ci siano interventi in merito.

In assenza di interventi si passa ai voti:

PRESENTI E VOTANTI N° 10 - VOTI FAVOREVOLI N° 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione de quo;

UDITI gli interventi;

VISTA la L. N° 142/90 così come recepita dalla L.R. N° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che sulla presente proposta sono stati resi i pareri di cui all'art. 53 L. N° 142/90 così come recepita ed integrata dalla L.R. N° 48/91;

RILEVATA la propria competenza circa l'adozione del presente atto deliberativo;

VISTO l' O.EE.LL. vigente nella R.S.;

PRESO atto dell'esito della eseguita votazione e sentita la successiva proclamazione di voto da parte del Presidente del Consiglio Comunale.

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art 186 dell'ordinamento amministrativo degli EE.LL. nella Regione Siciliana, approvato con Legge Regionale 15 Marzo 1963 N. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Antonino Bene

IL CONSIGLIERE ANZIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente Deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno festivo 08/12/00 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
- E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal _____ al _____.

E' copia conforme per uso amm.vo.

Mirto li, _____

L'impiegato responsabile

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 Dicembre 1991. N. 44;

Sarà affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 08-12-00 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

con lettera N. _____, in data 12-12-2000, è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato Regionale sugli atti dei Comuni;

sezione centrale di Palermo (art. 17, commi 1 e 3)

sezione provinciale di Messina (art. 17, comma 2);

Dalla Residenza Municipale, addì 12-12-2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 Dicembre 1991. N. 44 è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 08/12/00 al 23/12/00 come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO:

decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.; (15/12/2000)

dall'atto (art. 18, comma 6);

dai chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 19, commi 1 e 2); senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

Avendo il CO.RE.CO. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 18, comma 9);

Avendo il CO.RE.CO. comunicato di avere Annullato, il presente atto, prot. n° _____

La presente è immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91) Lì, _____

Dalla Residenza Municipale, li 04/01/01

IL SEGRETARIO COMUNALE